

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2977 del 28/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'allevamento LA CORTE localizzato nel Comune di CARPI (MO), via CAVETTO GHERARDO n. 3, richiesta dalla ditta ALBALAT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per l'attività di allevamento di bovini da latte per la produzione di Parmigiano Reggiano, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA. Rif. SUAP n. 2779/2023 Prat. Sinadoc n. 32532/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3121 del 28/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'allevamento LA CORTE localizzato nel Comune di CARPI (MO), via CAVETTO GHERARDO n. 3, richiesta dalla ditta ALBALAT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per l'attività di allevamento di bovini da latte per la produzione di Parmigiano Reggiano, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA.**

Rif. SUAP n. 2779/2023

Prat. Sinadoc n. 32532/2023

### LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera vigente per lo stabilimento in oggetto, rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 348 del 14/10/2023;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine in data 09/08/2023 (protocollo SUAP n. 62336) e acquisita da ARPAE con prot. n. 139326 del 10/08/2023 dalla ditta **ALBALAT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** (P.IVA. 03365680366), con sede legale in Strada Munarola n. 123 a Modena, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento di bovini da latte per la produzione di Parmigiano Reggiano svolta presso l'allevamento **LA CORTE** ubicato in **via CAVETTO GHERARDO n. 3**, Comune di **CARPI (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; (modifica)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
  - all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
  - all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.4/2007, "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- D.M. 25/02/2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”;
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. R.R. n.2/2024 e smi);
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art.112 del Dlgs 152/06 e la D.G.R. n. 1395 del 09/10/2006.

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 163192 del 27/09/2023, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell’AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, Azienda USL;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 187473 del 06/11/2023, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 195555 del 17/11/2023, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- in conformità con quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori

funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 94157 del 22/05/2026;
- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 92960 del 11/11/2024 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 203170 del 11/11/2024;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici domestici in acque superficiali, espresso dal Comune di Carpi con protocollo n. 76267 del 28/11/2023 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 202477 del 28/11/2023;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del tecnico competente in acustica incaricato, ai sensi della L. n.447/1995 e del DPR n. 227/2011, ha dichiarato nella istanza di AUA di non superare i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, avvalendosi della possibilità di rendere la documentazione di impatto acustico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA; resta tuttavia inteso che:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione prodotta dal Tecnico competente in acustica, datata 09/08/2022;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- il titolare deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente; / al rilascio dell'AUA in oggetto;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

## DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **ALBALAT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** (P.IVA. 03365680366) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'allevamento LA CORTE ubicato in Comune di **CARPI (MO)**, via **CAVETTO GHERARDO n. 3**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Carpi
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/20066, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";
  - Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art.112 del Dlgs n.152/2006";
  - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
- confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Terre d'Argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
  - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente autorizzazione alle **emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto;
6. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
7. di DARE ATTO inoltre che:
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
  - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
  - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di RENDERE NOTO che:
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
  - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni ambientali e Energia  
***Dott.ssa Anna Maria Manzieri***

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:  
COMUNE DI CARPI**

**PARTE DESCRITTIVA**

La Ditta nello stabilimento di via Cavetto Gherardo 3 di Carpi (MO) svolge l'attività di allevamento di bovini e nella zona non è presente l'impianto di fognatura pubblica. Le uniche acque reflue prodotte dall'attività dell'azienda sono quelle relative ai servizi igienici ubicati nei locali spogliatoi. Oltre agli scarichi provenienti dall'attività produttiva, nell'impianto di depurazione convogliano anche i reflui provenienti dagli scarichi di una casa privata in affitto ad alcuni dipendenti dell'azienda.

Il recapito dello scarico delle acque reflue avviene in corpo idrico superficiale individuato come fosso stradale lato est di strada Cavetto Gherardo ed il sistema di trattamento delle acque reflue derivanti dall'attività dell'insediamento è costituito da degrassatore ed impianto ad ossidazione totale con aggiunta di una fossa Imhoff di capacità di 5 AE per ciascun servizio igienico.

L'impianto di depurazione tipo "SOB" esegue la depurazione biologica a fanghi attivi con ricircolo dei fanghi.

Le acque reflue sono trattate fino ad ottenere un abbattimento del carico inquinante superiore al 90% e in ogni caso l'effluente deve avere uno standard di accettabilità conforme a quanto disposto dalle tabelle della DGR 1053/2003. L'impianto è dimensionato in relazione al numero previsto degli utenti (20) in base ad un carico inquinante al pre-depuratore di 60 gr. BOD5 per ab/gg., una dotazione idrica di 250 litri per ab/gg., una concentrazione di BOD5 pari a 300 p.p.m., un pH all'ingresso compreso fra 6,6 e 8,5, una concentrazione di tensioattivi max di 10 mg/l, una concentrazione di oli grassi minerali max di 10 mg/l.

Il ciclo di depurazione avviene secondo le seguenti fasi:

- SEDIMENTAZIONE PRIMARIA (1° STADIO)
- OSSIDAZIONE (2° STADIO)
- SEDIMENTAZIONE FINALE (3° STADIO)

L'impianto è composto da bacini prefabbricati in cls posti in opera interrati su una platea di ghiaia e massetto di calcestruzzo. Il primo bacino (pre-depuratore) ha la parte superiore costituita da un decantatore tramite il quale avviene la sedimentazione primaria a seguito di separazione delle materie solide sedimentabili.

Queste scendono nella parte inferiore del bacino (detta digestore) ove subiscono unitamente ai fanghi di supero un processo di mineralizzazione. Il liquame chiarificato, dopo il primo stadio, passa poi nel bacino di ossidazione ove avviene il processo di depurazione biologica (2° stadio) mediante aerazione prolungata tramite la quale le sostanze organiche vengono trasformate da microrganismi aerobi (protozoi e batteri) in colonie di masse viventi dall'aspetto di fiocchi colloidali, detti fanghi attivi. In questi bacini l'aria necessaria al processo biologico è fornita da una soffiante e viene insufflata dal basso tramite un apposito dispositivo detto aeratore.

Compiuta la fase di aerazione, il liquame passa nel bacino di sedimentazione finale (3° stadio) ove i fanghi attivi scendono verso il fondo, mentre l'acqua depurata risale verso la superficie ed evacua attraverso una canalina. I fanghi così separati vengono riciclati, tramite un deposito ad aria compressa, nel bacino di aerazione per mantenere la concentrazione ottimale al processo biologico.

I fanghi di supero che nonostante il riciclaggio si accumulano nel bacino di sedimentazione finale, vengono convogliati, tramite sistema idromeccanico, nel primo bacino dove si depositano nel digestore.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate.

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo.

## **ISTRUTTORIA**

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue domestiche in acque superficiali:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici domestici in acque superficiali, espresso dal Comune di Carpi con protocollo n. 76267 del 28/11/2023 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.202477 del 28/11/2023;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

## **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico di ALBALAT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, per l'allevamento denominato LA CORTE, localizzato in Via CAVETTO GHERARDO n. 3, comune di Carpi (MO), è autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Tutte le opere funzionali alla raccolta, trattamento e allontanamento delle acque reflue originate dall'insediamento in oggetto devono essere realizzate in conformità agli elaborati tecnico-progettuali acquisiti agli atti con P.G. 61809/2023 del 28/09/2023 ed integrazione P.G. 73589/2023 del 17/11/2023.
2. Qualora in corso d'opera, per motivi tecnici, venissero apportate modifiche al reticolo fognario e/o al sistema di trattamento in progetto, le stesse devono essere conformi alle Tabb. A e B della DGR 1053/03; inoltre alla conclusione delle opere deve essere prodotta al Settore Ambiente del Comune di Carpi, in allegato alla "comunicazione di fine lavori", idonea documentazione, in duplice copia, aggiornata secondo le modifiche apportate (es. elaborato planimetrico e/o disegno costruttivo dell'impianto di trattamento).
3. Deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento installati, anche secondo le indicazioni tecniche fornite per la loro manutenzione dal costruttore e/o installatore.
4. Almeno ogni anno (o più frequentemente, se necessario) deve essere eseguito lo spurgo dei sistemi di trattamento e relativo smaltimento/conferimento dei fanghi e melme ad idoneo impianto di trattamento. Qualora lo spurgo avvenga con una frequenza diversa da quella sopraindicata deve essere annotata la giustificazione nel registro descritto al seguente punto 5.
5. In riferimento a quanto prescritto al precedente punto 4, si deve provvedere alla tenuta di un apposito registro (allegato alla presente) su cui annotare: la data di effettuazione dello spurgo dei sistemi di trattamento, i quantitativi di fanghi e/o melme asportati, la ditta esecutrice, l'impianto di destinazione finale, l'eventuale giustificazione per mancato spurgo. Il titolare dello scarico, unitamente al registro deve conservare la documentazione giustificativa eventualmente rilasciata

dalla ditta esecutrice (bolla, fattura, dichiarazione ecc.). Tutta la documentazione suddetta deve essere esibita agli Organi di Controllo in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta dagli stessi.

6. Gli eventuali fanghi e melme, residuati dal trattamento delle acque reflue e per i quali non è consentito lo scarico in corpo idrico superficiale né lo spandimento su suolo, devono essere smaltiti mediante sistemi consentiti dalle disposizioni vigenti.
7. Devono essere effettuate periodiche operazioni di manutenzione dei corpi idrici recettori diretti e indiretti (fossi, canali di scolo, ecc...), provvedendo alla loro pulizia con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, al ripristino della loro normale funzionalità idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque.
8. In caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, intese come aumento del carico organico espresso in A.E. (abitanti equivalenti) rispetto alla situazione pre-intervento, deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione allo scarico (es. in caso di aumento dei residenti).
9. In caso di ristrutturazione o ampliamento dell'edificio e/o in caso di modifica del sistema di trattamento deve essere inviata specifica comunicazione al Settore Ambiente del Comune di Carpi che, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
10. In caso di modifica della titolarità dello scarico deve essere inviata specifica comunicazione al Settore Ambiente del Comune di Carpi, indicando i dati anagrafici del titolare dello scarico subentrante che, a sua volta, deve presentare domanda di volturazione dell'AUA.

#### **PARTE INFORMATIVA**

- A. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del D.Lgs 152/06, salvo che il fatto costituisca reato, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 133, comma 3 del D.Lgs 152/06 (da 1.500 euro a 15.000 euro), evidenziando che ai sensi dell'art. 135, comma 4 del D.Lgs 152/06, alle sanzione suddetta non si applica il pagamento in misura ridotta.

Pratica Sinadoc 32532/2023

**ALLEGATO B**

**Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:**

**ARPAE**

**PARTE DESCRITTIVA**

La Società Cooperativa Agricola Albalat ha sede legale a Modena in Strada Munarola n.123 e gestisce un allevamento di bovini da latte per la produzione del Parmigiano Reggiano a Carpi in Via Cavetto Gherardo, 3 dove produce effluenti zootecnici destinati all'utilizzazione agronomica sul suolo agricolo.

L'attività di utilizzazione agronomica è autorizzata con la comunicazione all'autorità territorialmente competente; al rilascio dell'AUA risulta in vigore la comunicazione presentata ad Arpae SAC Modena di cui al protocollo 125095 del 18/07/2023.

Nell'ambito del rilascio dell'AUA è stata effettuata una verifica dei dati dichiarati nella comunicazione all'uso degli effluenti zootecnici al fine di verificarne la congruenza con quelli necessari all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Dalla verifica sono emerse situazioni che richiedono una rettifica dei dati della comunicazione e la necessità di fissare nel presente atto dati tecnici/strutturali dell'installazione.

I capi potenzialmente allevabili presso lo stabilimento, definiti al termine dell'istruttoria tecnica svolta da Arpae ST, sono complessivamente 2.078 di cui 1.142 vacche da latte in produzione, 506 manze da rimonta e 430 vitelli. Nell'attuale comunicazione la capacità effettiva dichiarata è maggiore ammontando a 2.164 capi di cui 1.411 vacche da latte in produzione, 419 manze da rimonta e 334 vitelli.

Le vacche in produzione da latte, le manze da rimonta e una parte dei vitelli è allevata in uno dei settori in cui è divisa l'unica stalla presente mentre un'altra è allevata in box multipli e singoli coperti dislocati in alcune aree cortilive impermeabilizzate.

La rimozione degli effluenti zootecnici dalla stalla avviene con l'uso di diverse tecniche. Le corsie di alimentazione e di smistamento dei settori vacche in lattazione e rimonta avviene con il cosiddetto flushing ovvero il lavaggio con un abbondante flusso di liquame chiarificato. Nel settore vacche in asciutta, box parto e vitelli le corsie sono pulite con raschiatori. Nelle cuccette come materiale di lettiera è utilizzato il palabile derivante dalla separazione del liquame tal quale opportunamente trattato con calce per una sua sanificazione. La lettiera delle cuccette è periodicamente integrata e sostituita. Nelle zone di stabulazione libera la lettiera è gestita con la paglia che è periodicamente integrata o rimossa con apposite pale meccaniche. Nelle aree destinate ai vitelli la rimozione degli effluenti zootecnici, in prevalenza letame, avviene manualmente o con l'uso di piccole pale meccaniche.

Tutti i liquami prodotti in stalla sono convogliati ad una vasca in cemento circolare interrata scoperta per poi essere inviati ai 4 separatori a compressione elicoidale di cui uno installato, ormai da diversi anni, per effettuare delle prove tecniche. Si precisa che nella vasca circolare prima descritta confluiscono i troppo-pieno dei separatori.

Dalla comunicazione all'uso degli effluenti risulta che i liquami prodotti nelle aree cortilive impermeabilizzate destinate ai vitelli sono inviati al separatore e poi allo stoccaggio. Di tale situazione non è stata fornita una planimetria che documenti i necessari percorsi fognari e che distingua le aree che raccolgono i liquami da quelle di raccolta delle acque meteoriche scaricate in corpo idrico superficiale.

Dai separatori si originano due frazioni: la prima è quella palabile che viene stoccata nell'apposita platea, la seconda è non palabile (liquame chiarificato) inviato a 3 bacini in terra scoperti.

Il palabile è in buona parte destinato all'utilizzazione agronomica e in una quota parte come già scritto utilizzato come materiale di lettiera nelle cuccette.

Il liquame chiarificato è destinato all'utilizzazione agronomica e in quota parte per il flushing inviandolo ad una vasca in cemento circolare scoperta fuori terra.

Il letame prodotto in stalla dalla periodica pulizia delle zone di riposo delle aree destinate alla stabulazione libera (vacche in asciutta, in parto e vitelli) è avviato ad una specifica platea assieme a quello raccolto nelle aree esterne alla stalla destinate ai box multipli e singoli per vitelli.

La ditta dispone di altri stoccaggi per il liquame collocati in corpi aziendali separati:

- 3 bacini in terra scoperti a Novi di Modena con accesso da Via Cavetto Gherardo;
- 2 bacini in terra scoperti a Carpi con accesso da Via Valle;
- 2 sacconi chiusi a Soliera in Via Ranara.

Tutti i bacini di stoccaggio del liquame sono stati oggetto di uno specifico approfondimento che ha portato a ridefinire la loro capacità.

La superficie utile alla distribuzione degli effluenti zootecnici dichiarata sulla comunicazione all'uso degli effluenti è risultata ampiamente sufficiente per la corretta utilizzazione agronomica dell'azoto contenuto negli effluenti zootecnici prodotti.

Si forniscono di seguito i dati tecnici che permetteranno di correggere la comunicazione all'uso degli effluenti e di renderli congruenti con i dati utilizzati per il rilascio dell'autorizzazione in atmosfera.

<b>Tabella 1 consistenza di allevamento - produzione di effluenti e azoto</b>								
Riferimento cartografico		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A - X</b>	<b>Totali</b>	
Categoria e stabulazione		Vacche da latte in produzione (lattazione) Libera con cuccetta senza lettiera	Vacche da latte in produzione (asciutta) Libera su lettiera permanente	Rimonta vacche da latte Libera con cuccette senza lettiera	Vitelli in svezzamento (0-6 mesi) Zona svezzamento con lettiera	Vitelli in svezzamento (0-6 mesi) Zona svezzamento con lettiera		
<b>Capi</b>	n.	918	224	506	230	200	<b>2078</b>	
Parametro UBA		1	1	0,6	0,4	0,4		
<b>UBA</b>	n.	918	224	304	92	80	<b>1.618</b>	
Peso a capo	kg	600	600	300	100	100		
<b>Peso totale</b>	t	550,8	134,4	151,8	23,0	20,0	<b>880,0</b>	
<b>Liquame</b>	Parametro volume	m3 t pv	33,0	10,3	26	1,5	1,5	
	Parametro azoto	kg t pv	138,0	36,5	120	12	12	
	<b>Volume</b>	m3/anno	18.176	1.384	3.947	35	30	<b>23.572</b>
	<b>Azoto</b>	kg/anno	76.010	4.906	18.216	276	240	<b>99.648</b>
<b>Letame</b>	Parametro volume	m3 t pv		31,5		24	24	
	<b>Volume</b>	m3/anno		4.234		552	480	<b>5.266</b>
	Parametro azoto	kg t pv		45		108	108	
	<b>Azoto</b>	kg/anno		6.048		2.484	2.160	<b>10.692</b>
<b>Totale azoto</b>	kg/anno	76.010	10.954	18.216	2.760	2.400	<b>110.340</b>	

Come già scritto, il numero di capi allevabili presso l'installazione e i sistemi di stabulazione sono stati rideterminati nel corso dell'istruttoria dell'AUA. Occorre dunque che il gestore provveda ad allineare la

comunicazione all'uso degli effluenti zootecnici con i dati forniti nella tabella 1, anche al fine di renderli coerenti con i dati utilizzati per l'autorizzazione all'emissione in atmosfera.

Le vacche in produzione, intese come la somma di quelle in lattazione e quelle in asciutta, sono complessivamente 1.142; le manze, intese come capi dai 6 mesi alla prima fecondazione, sono 506; i vitelli (capi sotto ai 6 mesi) sono 430.

Sulla base dei capi definiti, con l'uso dei parametri normativi, si è calcolato il liquame e il letame prodotto complessivamente nel ricovero e nelle aree dove è svolta l'attività di allevamento.

Si è considerato che il liquame prodotto in stalla e nelle aree esterne impermeabilizzate per i vitelli confluisca nella vasca in cemento circolare scoperta interrata, per essere avviato al processo di separazione. La situazione descritta dovrà essere opportunamente documentata con specifica planimetria da fornire ad Arpae.

Ai 4 separatori a compressione elicoidale è stata attribuita un'efficienza di separazione media sulla base della tabella 2 del Regolamento Regionale per l'utilizzazione agronomica. Nella tabella seguente sono forniti in dettaglio i dati relativi ai parametri e ai valori derivati dalla loro applicazione.

<b>Tabella 2 trattamento dei liquami</b>		
Descrizione della linea di trattamento		Separazione frazioni solide grossolane (compressione elicoidale) e stoccaggio
Liquame avviato al trattamento	m3/anno	<b>23.572</b>
Azoto nel liquame avviato a trattamento	kg/anno	<b>99.648</b>
Palabile da trattamento	%	20%
	m3/anno	<b>4714</b>
Azoto nel palabile da trattamento	%	25%
	kg/anno	<b>24912</b>
Non palabile da trattamento	%	80%
	m3/anno	<b>18858</b>
Azoto nel non palabile da trattamento	%	75%
	kg/anno	<b>74736</b>

Stabiliti i volumi di reflui zootecnici prodotti in allevamento e quelli derivanti dal loro trattamento di separazione, occorre quantificare i reflui assimilabili ai liquami prodotti presso l'installazione.

Il primo refluo assimilabile al liquame da conteggiare è quello prodotto nell'area di mungitura. La tabella 4 del Regolamento Regionale fornisce un parametro di produzione unitaria di reflui pari 7,7 m3 a capo/anno per stalle fino a 250 vacche in produzione. Preso atto che presso l'installazione sono presenti 1.142 capi in produzione e alcune situazioni particolari, si è ritenuto opportuno definire un parametro di produzione dei reflui dell'area di mungitura specifico. Nella tabella 3 sono forniti tutti gli elementi tecnici utilizzati per la definizione del parametro specifico.

Tabella 3 definizione del parametro dei reflui prodotti in area di mungitura						
Lavaggi previsti	Dati necessari a definire i consumi				Note	Consumo
	Dettaglio per ogni lavaggio previsto	Unità di misura	Parametri			l/g
			Standard	Aziendale		
Gruppi di mungitura	Gruppi di mungitura	n.		60	Gruppi presenti nella nuova sala di mungitura a giostra	3600
	Consumo unitario	l/gruppo g	60	60	Si conferma il parametro bibliografico di consumo	
Mammelle	Consumo unitario	l/capo g	4	0	Le mammelle sono deterse con appositi fazzoletti inumiditi	0
Zona sporca	Consumo unitario	l/mq g	14	14	Si conferma il parametro bibliografico di consumo	1666
	Superficie area di attesa	mq		0	L'area di attesa è lavata con il liquame chiarificato quindi non si definisce una superficie oggetto di lavaggio	
	Superficie sala di mungitura (occupata dai capi in lattazione)	mq		119	Area della corona della giostra in cui sono collocate le vacche in mungitura	
Zona pulita	Consumo unitario	l/mq g	5	5	Si conferma il parametro bibliografico di consumo	1135
	Superficie sala di mungitura (buca del mungitore)	mq		227	Area interna alla giostra di mungitura	
	Sala latte	mq		0	Non presente sostituito da contenitore esterno in acciaio	
Contenitore del latte	Consumo unitario	l/g		1000	Definito dal gestore	1000
<b>Totale</b>						<b>7401</b>
Capi in produzione (lattazione e asciutta)						1142
<b>Parametro reflui prodotti in area di mungitura in m3/capo in produzione anno</b>						<b>1,98</b>

L'applicazione del parametro ai capi in produzione permette di quantificare correttamente i reflui prodotti in zona di mungitura.

Altri reflui assimilati ai liquami sono poi prodotti dalle acque meteoriche raccolte e convogliate allo stoccaggio dalle aree impermeabilizzate dei vitelli e dalle platee di stoccaggio. Infine, si sono conteggiate le acque meteoriche raccolte dalla superficie scoperta dei bacini di stoccaggio. Nella tabella 4 si fornisce il quadro complessivo dei reflui assimilati ai liquami prodotti.

Tabella 4 reflui assimilati ai liquami						
Reflui assimilati ai liquami	Elementi di calcolo					Volume
						m3/anno
Prodotti in zona di mungitura	capi in produzione	n.	1142	m3 capo in produzione	1,98	2257
Acque meteoriche da zone vitelli	superficie	m2	585	m3 a m2	0,45	263
Acque meteoriche da platee di stoccaggio	superficie	m2	1800	m3 a m2	0,45	810
Acque meteoriche da superficie bacini in terra	superficie	m2	23425	m3 a m2	0,45	10541
<b>Totale</b>						<b>13872</b>

Nella tabella 5 è fornito il quadro complessivo dei reflui zootecnici prodotti presso l'installazione con il contenuto di azoto e il relativo titolo da utilizzare per la distribuzione sul suolo agricolo. Si precisa che le tipologie di reflui prodotti presso l'installazione sono 3:

- miscela di liquame chiarificato e reflui assimilati ai liquami;

- separato solido palabile;
- letame.

Nella redazione del Piano di Utilizzazione Annuale devono essere indicati tutti e 3 i reflui prodotti con i relativi titoli di azoto.

<b>Tabella 5 riepilogo reflui zootecnici prodotti e azoto</b>			
	<b>Volume</b>	<b>Azoto</b>	<b>Titolo</b>
	m3/anno	kg/anno	kg/m3
<b>Non palabili</b>			
Liquame chiarificato da trattamento	18.858	74.736	3,96
Prodotti in zona di mungitura	2.257		
Acque meteoriche da zone vitelli	263		
Acque meteoriche da platee di stoccaggio	810		
Acque meteoriche da superficie bacini in terra	10.541		
<b>Totali</b>	<b>32.729</b>	<b>74.736</b>	<b>2,28</b>
<b>Palabili</b>			
Separato solido da trattamento	4.714	24.912	<b>5,28</b>
Letame	5.266	10.692	<b>2,03</b>
<b>Totali</b>	<b>9.980</b>	<b>35.604</b>	

La norma sull'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici obbliga ad avere delle capacità di stoccaggio minime per le diverse tipologie di reflui prodotte. Nella tabella 6 sono indicati gli stoccaggi complessivamente disponibili all'attività di allevamento. Le capacità di stoccaggio sono state rettificata nel corso dell'istruttoria dell'AUA e devono essere allineate nella comunicazione all'uso degli effluenti zootecnici con i dati della tabella 6. Le perizie di tenuta decennale per i contenitori di stoccaggio dei liquami sono risultate tutte conformi.

<b>Tabella 6 stoccaggi</b>									
Rif	Tipo di stoccaggio	coperto chiuso scoperto	Data di costruzione	Ubicazione	Base maggiore	Base minore	Altezza di riempimento	Volume	Data ultima perizia di tenuta decennale
					area	area			
					m2	m2			
<b>Non palabili</b>									
V	Laguna in terra 1	Scoperta	2001-2002	Presso l'allevamento	2.060	1.619	2,70	4.954	15/9/2020
J	Laguna in terra 2	Scoperta			2.904	2.549	1,80	4.905	15/9/2020
G	Laguna in terra 3	Scoperta	2011-2012	Via Cavetto Gherardo - Novi di Modena	2.060	1.619	2,70	4.954	15/9/2020
	Laguna in terra 1	Scoperta	2005-2006		1.973	1.055	3,30	4.918	30/6/2015
	Laguna in terra 2	Scoperta			1.973	1.055	3,30	4.918	30/6/2015
	Laguna in terra 3	Scoperta		1.973	1.055	3,30	4.918	30/6/2015	
	Laguna in terra 1	Scoperta		Via Valle - Carpi	2.824	2.048	2,00	4.851	30/11/2021
	Laguna in terra 2	Scoperta		2.110	1.608	2,00	3.707	30/11/2021	
<b>totale superficie contenitori scoperti</b>					<b>17.877</b>				
	Serbatoio in materiale elastomerico	Chiuso	2019	Via Ranara - Soliera	430,5		1,16	500	14/10/2019
	Serbatoio in materiale elastomerico	Chiuso		Via Ranara - Soliera	430,5		1,16	500	14/10/2019
<b>Totale</b>								<b>39.126</b>	
<b>Palabili</b>									
T	Platea	Scoperta	2002	Presso l'allevamento	782		2	1564	
C	Platea	Scoperta	2014	Presso l'allevamento	1.000		2	2000	
<b>Totale</b>								<b>3564</b>	

Nella tabella 7 è contenuta la verifica svolta sulla sufficiente capacità di stoccaggio per gli effluenti zootecnici prodotti annualmente che è risultata sempre ampiamente corretta.

<b>Tabella 7 verifica capacità di stoccaggio</b>		
<b>Non palabili</b>		
Volume di effluenti non palabili prodotti	m3/anno	32.729
Franco di sicurezza	%	15%
Giorni di stoccaggio minimi richiesti	n.	120
Capacità minima necessaria	m3	<b>12.374</b>
Capacità di stoccaggio disponibile	m3	<b>39.126</b>
<b>Palabili</b>		
Volume di effluenti palabili prodotti	m3/anno	9.980
Giorni di stoccaggio minimi richiesti	n.	90
Capacità minima necessaria	m3	<b>2461</b>
Capacità di stoccaggio disponibile	m3	<b>3564</b>

Infine, la norma, per ammettere l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, obbliga ad avere terreni sufficienti per la certa collocazione di tutto l'azoto in essi contenuto. Nella tabella 8 si è verificato che a fronte di una produzione di azoto annuale pari a 110.334 kg, la superficie utile disponibile alla distribuzione ne può accogliere 162.180 kg/anno.

Azoto netto al campo	kg/anno	110.340
Superficie utile in zona non vulnerabile	ha	477
Superficie utile in zona vulnerabile	ha	0
azoto spandibile sulla superficie utile	kg/anno	162.180

## **ISTRUTTORIA**

VISTA la documentazione presentata con l'istanza e riferita alla configurazione dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA;

VISTA la vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento prot. Arpae n.125095 del 18/07/2023, contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

non sono rilevate criticità in merito, fatte salve le puntuali indicazioni fornite per l'adeguamento della comunicazione.

## **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

La ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della Regione Emilia Romagna.

La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

La comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento.

Ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (SIAR).

Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:  
ARPAE**

**PARTE DESCRITTIVA**

La Ditta **ALBALAT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**, presso l'allevamento LA CORTE sito in **via CAVETTO GHERARDO n. 3 a CARPI (MO)**, svolge l'attività di allevamento di bovini da latte per la produzione di Parmigiano Reggiano.

La pratica si riferisce ad una modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in particolare, rispetto alla precedente autorizzazione presso l'installazione è prevista la modifica:

- delle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dagli impianti necessari all'attività di allevamento con una riduzione del numero di capi potenzialmente presenti e una più precisa definizione delle tecniche di stabulazione e rimozione degli effluenti;
- dell'emissione convogliata in atmosfera denominata E1 generata dalla schiacciatrice per i cereali in cui verrà fatta confluire anche l'emissione derivante dal mulino per la macinazione dei cereali;
- dell'emissione convogliata generata dall'impianto termico alimentato a metano per la produzione di acqua calda con l'installazione di una nuova caldaia da PTN 80 kW.

I capi potenzialmente allevabili presso lo stabilimento, definiti al termine dell'istruttoria tecnica svolta da Arpae ST, sono complessivamente 2078 di cui 1142 vacche da latte in produzione, 506 manze da rimonta e 430 vitelli. In precedenza era autorizzata una potenzialità massima pari a 2.164 capi di cui 1.411 vacche da latte in produzione, 419 manze da rimonta e 334 vitelli.

Le vacche in produzione da latte, le manze e una parte dei vitelli sono allevati nei settori in cui è divisa l'unica stalla presente. L'altra parte dei vitelli sono allevati in box multipli e singoli coperti dislocati in aree predefinite.

La rimozione degli effluenti zootecnici dalla stalla avviene con l'uso di due tecniche. La prima è il cosiddetto flushing, ovvero il lavaggio delle corsie di alimentazione e smistamento con un abbondante flusso di liquame chiarificato. La seconda prevede l'uso di raschiatori per la pulizia delle corsie. Nelle aree destinate ai vitelli la rimozione degli effluenti zootecnici, in prevalenza letame, avviene manualmente o con l'uso di piccole pale meccaniche.

I liquami prodotti in stalla sono convogliati ad una vasca in cemento circolare interrata scoperta per poi essere inviati ai 4 separatori a compressione elicoidali di cui uno installato, ormai da diversi anni, da una ditta produttrice per effettuare delle prove tecniche. Si precisa che nella vasca circolare prima descritta confluiscono i troppo-pieno dei separatori.

Dai separatori si originano due frazioni, la prima è quella palabile che viene stoccata nell'apposita platea, la seconda è non palabile (liquame chiarificato) inviato a 3 bacini in terra scoperti.

Il palabile è in buona parte destinato all'utilizzazione agronomica e in una quota parte utilizzato come materiale di lettiera nelle cuccette miscelato con calce per sanificarlo.

Il liquame chiarificato è destinato all'utilizzazione agronomica e in quota parte per il flushing inviandolo ad una vasca in cemento circolare scoperta fuori terra.

Il letame prodotto in stalla dalla periodica pulizia delle zone di riposo delle aree destinate alla stabulazione libera (vacche in asciutta e vitelli) è avviato ad una specifica platea assieme a quello raccolto nelle aree esterne alla stalla destinate ai box multipli e singoli per vitelli.

La ditta dispone di altri stoccaggi per il liquame collocati in corpi aziendali separati:

- 3 bacini in terra scoperti a Novi di Modena con accesso da Via Cavetto Gherardo;
- 2 bacini in terra scoperti a Carpi con accesso da Via Valle;
- 2 sacconi chiusi a Soliera in Via Ranara.

Per la distribuzione dei reflui zootecnici la ditta utilizza delle tecniche che consentono la riduzione delle emissioni ammoniacali.

La stima delle emissioni diffuse provenienti dall'attività di allevamento e di distribuzione dei reflui sono state svolte con l'applicativo regionale Bat TOOL Plus, quantificando l'ammoniaca, il metano e il protossido d'azoto complessivamente generate nell'installazione e dalla attività di distribuzione.

Per quanto riguarda le emissioni convogliate in atmosfera l'impatto prevalente deriva dalle polveri del punto di emissione E1 (schiacciatrice e mulino), mentre il punto di emissione E2 (caldaia) è una emissione in deroga ai sensi del D.Lgs. 152/06, Parte V, All. IV, Parte I, lettera dd) in quanto generata da un impianto di combustione alimentato a metano, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

Il centro aziendale dista circa un chilometro dall'abitato di Cortile; nelle sue immediate vicinanze (500 m) è presente un allevamento intensivo di suini oggetto di autorizzazione integrata ambientale.

Per quanto concerne il Piano Aria Integrato Regionale 2030 (PAIR), lo stabilimento ricade nella zona denominata Pianura Ovest, dove risultano superati i valori limite di PM10 e di NO2; è quindi soggetto alle misure emergenziali per il contenimento delle polveri sottili (divieto di spandimento dei liquami in fase di emergenza smog) e ha l'obbligo della copertura degli stoccaggi per i reflui zootecnici non palabili entro il 1 gennaio 2030 con una tecnica considerata a media o alta efficienza.

Presso l'installazione non sono state dichiarate presenti e utilizzate le sostanze di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006.

In merito alle emissioni si ha la seguente situazione:

### **1-EMISSIONI DIFFUSE**

Le emissioni diffuse di ammoniaca prodotte dagli animali in stalla e nelle aree destinate ai box multipli e singoli per i vitelli sono fornite nella tabella 1 che alla riga "Capi massimi" definisce le potenzialità massime di allevamento autorizzate nelle diverse categorie. La tabella fornisce inoltre il quadro delle tecniche utilizzate per il contenimento delle emissioni ammoniacali in atmosfera. Ogni variazione ai dati della tabella deve essere oggetto di preventiva modifica all'autorizzazione.

<b>Tabella 1</b>						
<b>Macrocategoria</b>		<b>Vacche da latte in produzione</b>		<b>Rimonta vacche da latte</b>		
<b>Categoria</b>		Vacche da latte in lattazione	Vacche da latte in asciutta	Manze per rimonta > 6 mesi	Vitelli < 6 mesi	Vitelli < 6 mesi
<b>Riferimento a ricovero - area su allegato 1</b>		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>A - X</b>
<b>Capi massimi</b>		<b>918</b>	<b>224</b>	<b>506</b>	<b>230</b>	<b>200</b>
<b>Digeribilità della razione</b>		<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>
<b>Tipologia stabulativa</b>		Libera su cuccette senza paglia	Libera su lettiera permanente	Libera su cuccette senza paglia	Libera con lettiera solo in area di riposo	Libera con lettiera solo in area di riposo
<b>Tecniche applicate per il contenimento delle emissioni ammoniacali</b>						
Climatizzazione	coibentazione delle coperture ricoveri	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	controllo automatizzato dei sistemi di climatizzazione	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	ventilazione artificiale di soccorso estivo (canali di vento, cascate di vento)	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Corsi di alimentazione smistamento	con pavimento pieno e ricircolo superficiale (flushing)	<b>X</b>		<b>X</b>		
	con pavimento pieno e rimozione 2-4 v/d		<b>X</b>		<b>X</b>	
	con pavimento pieno e rimozione <=2 v/d					<b>X</b>
Stabulazione a lettiera: frequenza di pulizia	lettiera piana con corsia di alimentazione: frequenza aggiunta materiale di lettiera < 7 giorni		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
Stabulazione a lettiera: rinnovo completo lettiera	lettiera piana con corsia di alimentazione: rinnovo completo materiale di lettiera <= 90 giorni		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
Emissione di ammoniaca in kg/capo anno		16,2	14,56	7,04	2,11	2,49
<b>Emissione di ammoniaca totale t/anno</b>		<b>14,872</b>	<b>3,261</b>	<b>3,562</b>	<b>0,485</b>	<b>0,498</b>
<b>22,679</b>						

Le emissioni ammoniacali derivanti dal trattamento di separazione dei liquami sono fornite nella tabella 2.

<b>Tabella 2</b>		
<b>Sistema di trattamento degli effluenti</b>	<b>Quantità trattata</b>	<b>Emissione di ammoniaca</b>
	<b>%</b>	<b>t/anno</b>
Separazione a compressione elicoidale del liquame tal quale	100%	<b>1,763</b>

Le emissioni ammoniacali diffuse in fase di stoccaggio sono da intendersi sull'intero assetto degli stoccaggi di cui la ditta dispone (aziendali ed extra aziendali) e per le diverse tipologie di reflui prodotti: liquame chiarificato, separato solido e letame.

Nella tabella 3 sono indicate le strutture di stoccaggio per i reflui zootecnici a disposizione dell'allevamento, con l'emissione ammoniacale totale annualmente prodotta in tali strutture.

<b>Tabella 3</b>							
Rif	Tipo di stoccaggio	Collocazione	coperto chiuso scoperto	Volume	Percentuale tipologie stoccaggi (coperti-scoperti)	BAT applicate	Emissione di ammoniaca
				m <sup>3</sup>			t/anno
<b>Non palabili</b>							
1	Laguna in terra 1	presso allevamento	Scoperta	4.954	97,44%	Nessuna	<b>20,466</b>
2	Laguna in terra 2	presso allevamento	Scoperta	4.905			
3	Laguna in terra 3	presso allevamento	Scoperta	4.954			
4	Laguna in terra 1	Novi di Modena	Scoperta	4.918			
5	Laguna in terra 2	Novi di Modena	Scoperta	4.918			
6	Laguna in terra 3	Novi di Modena	Scoperta	4.918			
7	Laguna in terra 1	Carpi	Scoperta	4.851			
8	Laguna in terra 2	Carpi	Scoperta	3.707			
6	Serbatoio in materiale elastomerico	Soliera	Chiuso	500	2,56%	16.b.1 saccone	
7	Serbatoio in materiale elastomerico	Soliera	Chiuso	500			
<b>Totale</b>				<b>39.126</b>	<b>100,00%</b>		
<b>Palabili</b>							
1	Platea	presso allevamento	Scoperta	1.564	100,00%	Nessuna	
2	Platea	presso allevamento	Scoperta	2.001			
<b>Totale</b>				<b>3.565</b>	<b>100,00%</b>		

La maggior parte delle strutture di stoccaggio per i reflui non palabili (liquami) sono bacini in terra scoperti. A tale riguardo si evidenzia che dal 1° gennaio 2030, nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest (dove ricade l'allevamento) e dell'Agglomerato di Bologna, le aziende agricole in esercizio alla data di approvazione del Piano (come nel caso in oggetto) sono obbligate alla copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici non palabili con tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca a media o alta efficienza, o alla loro sostituzione con vasche aventi un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0,2 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>. Costituiscono tecniche di riduzione delle emissioni di ammoniaca a media o alta efficienza quelle indicate alle tabelle riportate al paragrafo 11.5.3.5 della Relazione generale del PAIR. Dette tabelle sono aggiornate con determinazione del Dirigente regionale competente per materia.

Infine per contenere l'emissione ammoniacale in fase di distribuzione degli effluenti, il gestore dell'allevamento ha proposto una combinazione di due tecniche per i materiali non palabili (liquami) e una sola tecnica per i materiali palabili (separato palabile e letame). Nell'istruttoria della pratica si è preso atto delle tecniche dichiarate e si è definita una percentuale di riduzione minima dell'emissione ammoniacale per la distribuzione dei reflui non palabili e di quelli palabili che dovranno essere obbligatoriamente rispettate. Il gestore potrà utilizzare le tecniche di distribuzione ritenute agronomicamente più idonee, senza essere strettamente vincolato a quelle indicate, ma dovrà comunque sempre dimostrare di avere raggiunto le

percentuali minime di riduzione definite. A tale riguardo dovrà indicare sul registro delle fertilizzazioni azotate le tecniche di distribuzione adottate con i dati che consentono di calcolare la riduzione raggiunta.

Eventuali cessioni a terzi di quote di effluenti non dovranno essere prese in considerazione per il calcolo della riduzione dell'emissione in fase di distribuzione.

Nella Tabella 4 è indicata l'emissione ammoniacale totale stimata in fase di distribuzione con le tecniche dichiarate applicate e sono calcolati i valori minimi di riduzione dell'emissione ammoniacale che il gestore deve obbligatoriamente raggiungere ogni anno solare.

<b>Tabella 4</b>				
Effluenti/tecniche di distribuzione	Volume di effluente distribuito con la tecnica	Riduzione dell'emissione di ammoniacale della tecnica	Riduzione percentuale minima dell'emissione di ammoniacale da raggiungere annualmente	Emissione di ammoniacale
	%	%	%	t/a
<b>Non palabili</b>				<b>13,107</b>
a bande (a raso in strisce) 21.b	61	35	<b>52,55</b>	
iniezione superficiale (solchi chiusi) 21.d	39	80		
<b>Palabile</b>				
incorporazione entro 12 ore	100	45	<b>45</b>	

La situazione finale delle emissioni ammoniacali diffuse stimate presso l'installazione, dagli stoccaggi extraziendali e dalle operazioni di distribuzione agronomica è fornita nella tabella 5.

<b>Tabella 5</b>				
Fasi	Situazione di riferimento	Situazione attuale	Valutazione differenze tra le situazioni	
	t/anno	t/anno	t/anno	%
Ricovero	31,829	22,678	-9,15	-28,8%
Trattamento	0	1,763	1,76	
Stoccaggio	20,052	20,466	0,41	2,1%
Distribuzione effluenti	27,823	13,107	-14,72	-52,9%
<b>Totale</b>	<b>79,704</b>	<b>58,014</b>	<b>-21,69</b>	<b>-27,2%</b>

La tabella alla colonna situazione di riferimento definisce l'emissione di ammoniacale in uno scenario senza applicazioni di misure per il suo contenimento. Nella colonna della situazione attuale restituisce i dati di emissione ammoniacale stimata nella situazione attuale con le tecniche di contenimento dichiarate applicate dal gestore. Nella situazione attuale è dimostrata una riduzione dell'emissione ammoniacale del 27,2% rispetto a quella di riferimento.

L'obiettivo che la Regione Emilia Romagna si è data nel Piano Aria Integrato Regionale 2030 (PAIR) è la riduzione del 29% dell'emissione ammoniacale. Rispetto alla situazione di riferimento, la ditta dimostra di avere un buon livello di contenimento delle emissioni ammoniacali; dovrà comunque adeguare gli stoccaggi dei materiali non palabili per renderli conformi ai requisiti prescrittivi del PAIR 2030, raggiungendo e superando la riduzione di emissione ammoniacale prevista dalla pianificazione regionale.

Per quanto concerne le emissioni diffuse di gas effetto serra si precisa che nella stima dell'emissione di metano enterico sono stati utilizzati i dati della tabella 6.

<b>Tabella 6</b>			
Produzione di latte	giornaliera a capo	l/capo giorno	29
	annuale a capo	l/capo anno	8845
	Totale (capi in lattazione)	t/anno	8120
	Grasso	%	3,5
	Proteina	%	3,7
	Parti vacca carriera	n°	3
Alimentazione	Tenore proteico razione	%	18,4

L'emissione diffusa annuale di metano e protossido di azoto generate dall'installazione sono fornite nella tabella 7 assieme al valore equivalente in anidride carbonica.

<b>Tabella 7</b>			
Emissione di gas serra	Metano	Protossido di azoto	Anidride carbonica equivalente
	kg/anno	kg/anno	kg/anno
Enteriche	270.155	0	6.753.875
Gestione effluenti	148.230	24	3.712.902
Distribuzione agronomica	0	2.607	776.886
<b>Totali</b>	<b>418.385</b>	<b>2.631</b>	<b>11.243.663</b>

## 2- EMISSIONI CONVOGLIATE

Relativamente alle emissioni convogliate in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- modifica del punto di emissione E1

E' inoltre presente una caldaia a metano <1MW (E2), (Emissione in deroga ai sensi del D.Lgs. 152/06, Parte V, All. IV, Parte I, lettera dd))

## ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'Autorizzazione vigente alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento in oggetto, rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 348 del 14/10/2013;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 92960 del 11/11/2024 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 203170 del 11/11/2024
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 94157 del 22/05/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle

emissioni in atmosfera, in cui si evidenzia che:

L'allevamento di bovini da latte oggetto del parere è sito a Carpi nella frazione di Cortile in Via Cavetto Gherardo, 3 ed è uno degli allevamenti di bovini da latte per la produzione di Parmigiano Reggiano più significativo del territorio della pianura modenese. L'allevamento è identificato sulla banca dati nazionale del servizio veterinario con il codice 005MO219 e ricade sulla particella catastale n. 104 del foglio 40 del Comune di Carpi.

Nell'allegato 1 si fornisce una mappa e la relativa legenda per l'individuazione degli impianti presenti presso l'installazione.

Per definire le emissioni diffuse prodotte dall'attività di allevamento dei bovini da latte si è utilizzato il portale BAT Tool, che consente di stimare l'ammoniaca, il metano e il protossido di azoto annualmente immessi in atmosfera. La stima richiede la definizione del numero di capi potenzialmente presenti in allevamento suddiviso nelle diverse categorie, nella tabella che segue sono riportati i valori di consistenza stabiliti al termine dell'istruttoria.

Riferimento impianto Allegato 1	Categoria	Stabulazione	Dettaglio stabulazione	Capi	UBA	Peso a capo	Peso totale
				n.	n.	kg	t
<b>B</b>	Vacche da latte in produzione (in mungitura)	Libera con cuccetta	Senza lettiera	<b>918</b>	918	600	550,8
<b>B</b>	Vacche da latte in produzione (asciutta)	Libera	Su lettiera permanente	<b>224</b>	224	600	134,4
<b>B</b>	Rimonta vacche da latte	Libera (cuccette)	Senza lettiera	<b>506</b>	304	300	151,8
<b>A - B - X</b>	Vitelli in svezzamento (0-6 mesi)	Zona svezzamento	Con lettiera	<b>430</b>	172	100	43,0
<b>Totali</b>				<b>2078</b>	<b>1.618</b>		<b>880,0</b>

I valori definiti nella tabella sono diversi da quelli precedentemente autorizzati per le emissioni in atmosfera e ribaditi nella pratica di AUA oggetto del presente parere, dove risultavano dichiarati 1.411 capi in produzione in stabulazione libera a cuccette, 419 capi da rimonta e 334 vitelli per un totale di 2.164 capi.

Si precisa infatti che dalle verifiche eseguite le cuccette complessivamente presenti presso l'installazione sono risultate 1.341 (tutte nel ricovero B) di cui 835 utilizzate per i capi in mungitura e 506 per i capi da rimonta. Risultava quindi incoerente continuare ad autorizzare 1.411 capi in produzione allevati in cuccetta.

Come già scritto, le cuccette presenti per le vacche in mungitura sono 835 alle quali è stato applicato un incremento del 10%, ritenuto adeguato dalle valutazioni del benessere animale (classy farm), portando così il numero di capi in mungitura potenzialmente presenti a 918. Per determinare il numero di vacche in asciutta, comprensivo di quelle nei box parto, si è preso a riferimento la superficie delle zone di riposo su lettiera e diviso per un parametro unitario a capo pari a 6 m<sup>2</sup> valore ritenuto adeguato dalle valutazioni sul benessere animale (classy farm) ottenendo così 224 capi. In totale i capi in produzione (mungitura + asciutta) sono stati ricondotti a 1.142, rispetto ai 1.411 precedenti, di cui 224 allevati in stabulazione libera con lettiera permanente.

Per quanto riguarda la rimonta a fronte dei 419 capi precedentemente autorizzati si è ridefinito un valore di 506 capi, per i vitelli si è passati dai 334 ai 430 capi. Complessivamente i capi allevabili presso l'installazione sono rideterminati in 2.078.

I nuovi valori di consistenza definiti sono coerenti con i capi mediamente allevati nel corso del 2023 e del 2024 come verificati sul registro di stalla e come rendicontati dal gestore (dati aziendali).

<b>2023</b>	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	media	Dati aziendali
Vacche in produzione	1.124	1.116	1.115	1.116	1.121	1.148	1.165	1.174	1.157	1.168	1.163	1.173	1.145	1.103
Manze	477	464	470	473	485	470	461	453	452	440	436	440	460	419
Vitelli	318	315	281	288	290	275	304	287	282	290	295	295	293	369
<b>Totale</b>	<b>1.919</b>	<b>1.895</b>	<b>1.866</b>	<b>1.877</b>	<b>1.896</b>	<b>1.893</b>	<b>1.930</b>	<b>1.914</b>	<b>1.891</b>	<b>1.898</b>	<b>1.894</b>	<b>1.908</b>	<b>1.898</b>	<b>1.891</b>
<b>2024</b>	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	media	Dati aziendali
Vacche in produzione	1.159	1.143	1.117	1.119	1.144	1.143	1.153	1.156	1.147	1.127	1.124	1.110	1.137	1079
Manze	427	434	453	462	449	461	440	443	435	445	438	443	444	365
Vitelli	315	290	291	282	282	266	300	282	306	290	305	320	294	396
<b>Totale</b>	<b>1.901</b>	<b>1.867</b>	<b>1.861</b>	<b>1.863</b>	<b>1.875</b>	<b>1.870</b>	<b>1.893</b>	<b>1.881</b>	<b>1.888</b>	<b>1.862</b>	<b>1.867</b>	<b>1.873</b>	<b>1.875</b>	<b>1.840</b>

Presso l'allevamento le manze ad un anno di età sono fecondate e dopo 9 mesi entrano in produzione quindi il capo bovino da latte entra in produzione a 21 mesi, valore leggermente inferiore ai 24 mesi definito dai parametri regionali. Tale situazione è stata tenuta presente nell'elaborazione dei dati del registro di stalla sopra riportati.

Si conferma che nella potenzialità massima di allevamento presso l'installazione si superano le 400 vacche da latte in produzione, situazione che comporta la necessità dell'autorizzazione ordinaria per le emissioni in atmosfera.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

### PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

#### 1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Schiacciatrice	350	3,5	8	Polveri totali	10	Filtro a maniche	Annuali
	Mulino						Filtro a maniche	

- il numero totale di bovini allevati presso l'installazione non deve superare come media mensile i 2.078 capi, di cui 1.142 vacche da latte in produzione, 506 manze da rimonta e 430 vitelli. Il gestore dovrà istituire un apposito registro in cui annotare, entro i primi 10 giorni del mese, il numero medio dei capi presenti nel mese precedente, suddivisi nelle tre categorie e totali, fornendo per le vacche in produzione anche il dettaglio dei capi in lattazione e quelli in asciutta;
- ogni variazione alle modalità di stabulazione dei capi, al sistema di rimozione dei reflui zootecnici o alle tecniche dichiarate applicate per il contenimento dell'emissione ammoniacale diffusa in atmosfera di cui alla tabella 1, nonché eventuali modifiche ai dati riportati nelle tabelle 2 e 3 del presente allegato, devono essere preventivamente comunicate all'autorità competente con una modifica dell'AUA;
- il gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA, dovrà presentare un cronoprogramma che definisca le azioni da mettere in atto e i tempi per realizzare le necessarie coperture sui bacini di stoccaggio in terra. Gli interventi di copertura dovranno essere conformi alle disposizioni normative e terminati entro il 1 gennaio 2030;
- il gestore, in fase di distribuzione al suolo degli effluenti zootecnici, potrà usare le tecniche ritenute più idonee alle condizioni agronomiche dei terreni e delle colture, fermo restando che annualmente dovrà dimostrare il raggiungimento di una riduzione dell'emissione diffusa ammoniacale in fase di distribuzione del 52% per i materiali non palabili e del 45% per i palabili. Al fine del controllo il gestore è tenuto ad

indicare nel registro degli spandimenti la tecnica di distribuzione utilizzata, la percentuale di riduzione dell'emissione ammoniacale associata alla tecnica, il valore della emissione massima, il valore della riduzione dell'emissione e il valore dell'emissione finale. I dati registrati dovranno essere annualmente elaborati per dimostrare il raggiungimento delle percentuali prescritte, il foglio contenente le elaborazioni svolte, firmato dal titolare della società, dovrà essere conservato assieme al registro;

6. la comunicazione all'uso degli effluenti zootecnici dovrà essere sempre coerente ed allineata ai dati contenuti nel presente allegato;
7. deve essere prevista la periodica sostituzione del materiale filtrante delle emissioni convogliate annotando l'operazione sul registro.

8. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

9. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto/ai punti di emissione **n. E1** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente

dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

**10. Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**11. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

**12. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

**13. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di

emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

#### 14. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato

Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un' idonea presa di corrente.

#### 15. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

#### **Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno

della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

**16. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**17. Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

**Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni**

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
----------------------	------------------

<p>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</p>	<p>UNI EN 15259:2008</p>
<p>Portata volumetrica,          Temperatura e pressione di emissione</p>	<p>UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);          UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</p>
<p>Ossigeno (O<sub>2</sub>)</p>	<p>UNI EN 14789:2017 (*);          ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)</p>
<p>Anidride Carbonica (CO<sub>2</sub>)</p>	<p>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)</p>
<p>Umidità – Vapore acqueo (H<sub>2</sub>O)</p>	<p>UNI EN 14790:2017 (*)</p>
<p>Polveri totali (PTS) o materiale particellare</p>	<p>UNI EN 13284-1:2017 (*);          UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);          ISO 9096:2017 (per concentrazioni &gt; 20 mg/m<sup>3</sup>)</p>
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p>	


Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

**Documenti di riferimento: planimetria generale (rif. prot. Arpae 139326 del 10/08/2023, "planimetria generale")**

**Allegato 1**



<b>Individuazione impianti dell'installazione</b>	
A	Area ricovero vitelli in box multipli
B	Ricovero animali in produzione e da rimonta
C	Platea patalioli 2
D	Sala di mungitura nuova
E	Abitazione
F	Sala di mungitura vecchia Locale calcina
G	Laguna di stoccaggio 3
H	Fienile 1
I	Platea con separatore a compressione elicoidale sperimentale
J	Laguna di stoccaggio 2
K	Vasca 1 in cemento interrata scoperta per flushing
L	Vasca 2 in cemento fuori terra scoperta per flushing
M	n. 2 separatori a compressione elicoidale
N	Fienile 2
O	Ricovero attrezzi
P	Fienile 3 Locale schiacciatrice e molino
Q	Elevatore per cereali
R	Fienile 4
S	Fienile 5
T	Platea 1
U	n. 1 separatore a compressione elicoidale
V	Laguna di stoccaggio 1
W	Silos
X	Aree per box singoli destinati ai vitelli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**